

PROCESSO TRIBUTARIO- 02 APRILE 2020 ORE 06:00

Assistenza tecnica in giudizio: al via il nuovo Elenco nazionale. Istruzioni per l'uso

Stefano Loconte - Professore straordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima

Chi può fare domanda per iscriversi all'Elenco nazionale dei soggetti abilitati all'assistenza dinanzi alle Commissioni Tributarie? Quali sono le cause di incompatibilità? E in che modo si deve presentare la domanda di iscrizione? Con la circolare n. 2/DF del 31 marzo il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce le "istruzioni per l'uso" del nuovo Elenco, operativo dal 1° aprile 2020, riservato a quei soggetti che, in possesso di speciali requisiti di professionalità e lavorativi, risultavano iscritti in elenchi in precedenza gestiti dal MEF e dagli uffici regionali dell'Agenzia delle Entrate.

Con la circolare n. 2/DF del 31 marzo 2020, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha fornito le **istruzioni per l'iscrizione** all'Elenco nazionale dei **soggetti abilitati all'assistenza** dinanzi alle **Commissioni Tributarie**. Nel documento di prassi anche i chiarimenti sui casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca dell'iscrizione stessa.

Leggi anche [Processo tributario: chi può essere abilitato alla difesa del contribuente](#)

Quadro normativo di riferimento

Il diritto a una **difesa tributaria qualificata** è garantito dall'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992. Il contribuente, nelle cause tributarie di valore pari o superiore a 3.000 euro non può difendersi personalmente e deve farsi assistere, alternativamente:

- a) da soggetti iscritti a specifiche professionali (avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro);
- b) da ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari, spedizionieri doganali, se la controversia riguarda una delle materie individuate all'art. 2, comma 2, primo periodo, D.Lgs. n. 546/1992;
- c) da soggetti in possesso di speciali requisiti di professionalità e lavorativi, iscritti in appositi elenchi.

La disciplina recata dall'art. 12 è stata riformata dal D.Lgs. n. 156/2015 che ha previsto, da un lato, l'attribuzione a un unico soggetto (rappresentato dal MEF) la competenza relativa alla tenuta delle **cinque sezioni dell'elenco unico** dei soggetti rientranti nella categoria sub c) e, dall'altro, l'ampliamento del novero dei soggetti che possono esercitare l'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie, includendovi sia i **dipendenti dei centri di assistenza fiscale** e delle relative società di servizi, sia gli **ex dipendenti degli enti impositori**.

L'entrata in vigore delle modifiche risultava condizionata all'emanazione, da parte del MEF, di un decreto attuativo. Con il **D.M. n. 106/2019**, pubblicato in Gazzetta il 4 ottobre 2019, il Ministero ha emanato il Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie, prevedendo espressamente l'entrata in vigore delle relative disposizioni decorsi 180 giorni dalla pubblicazione e, quindi, il **1° aprile 2020**.

Il giorno prima dell'entrata in vigore del regolamento, con la circolare n. 2/DF il Dipartimento delle Finanze del MEF ha fornito le istruzioni operative.

Soggetti abilitati

Possono fare domanda di iscrizione all'elenco, previa acquisizione della necessaria autorizzazione ministeriale:

1) i soggetti non iscritti in albi professionali ma iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (dipendenti civili e militari dell'AF e degli enti impositori, cessati dall'impiego da almeno due anni, dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi);

2) i soggetti non iscritti in albi professionali ma iscritti in elenchi gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze:

- esperti tributari iscritti - alla data del 30 settembre 1993 - negli elenchi tenuti dalle Camere di Commercio, in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o diploma di ragioniere;

- funzionari delle associazioni di categoria iscritti - alla data del 15 gennaio 1993 - negli elenchi tenuti dalle ex Intendenze di Finanza competenti per territorio;

- dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel CNEL, in possesso dei titoli di studio di cui sopra;

- dipendenti dei CAF in possesso degli stessi titoli di studio;

3) i soggetti iscritti negli elenchi in vigore fino al 31 marzo 2020.

Requisiti

Requisiti generali per l'iscrizione all'elenco, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento, sono la cittadinanza in uno Stato UE, il godimento del pieno esercizio dei diritti civili e politici, l'assenza di casi di cause di incompatibilità, la non iscrizione negli albi professionali elencati al comma 3, lettere a), b), c) e ai commi 5 e 6 dell'art. 12, DLgs. n. 546/1992, la mancata sottoposizione a pene detentive o misure cautelari e interdittive, l'assenza di condanne definitive e la mancata sottoposizione alla sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

Accanto a tali requisiti generali, la circolare n. 2/DF elenca, con riferimento ad ognuna delle cinque sezioni dell'elenco, i requisiti specifici che ciascun nuovo richiedente deve possedere.

Domanda di iscrizione

Il Ministero fornisce le istruzioni sulla **modulistica da utilizzare** e sulle **modalità di invio** della stessa per la richiesta di iscrizione, a seconda che il richiedente risulti o meno già iscritto negli elenchi al 31 marzo 2020.

A ciascun soggetto iscritto nell'Elenco, compresi coloro che alla data del 31 marzo 2020 risultavano già iscritti negli elenchi tenuti dal MEF e dall'Agenzia delle Entrate, la Direzione della Giustizia Tributaria rilascia una **tessera di riconoscimento** conforme alle indicazioni contenute nell'art. 8 del Regolamento.

Cause di incompatibilità

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 del Regolamento, oltre al divieto dell'esercizio dell'attività di assistenza nella regione o nelle province, con essa confinanti, in cui gli iscritti abbiano rapporti di coniugio, convivenza e parentela con i giudici delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, si precisa che l'attività di assistenza tecnica è incompatibile:

a) con l'esercizio di qualsiasi attività di **impresa commerciale**, svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;

b) con la qualità di **socio illimitatamente responsabile** o **amministratore** di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite;

c) con la qualità di **amministratore unico** o **consigliere delegato** di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di **presidente di consiglio di amministrazione** con poteri individuali di gestione, salvo il caso in cui l'oggetto dell'attività sia limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con lo svolgimento di **lavoro subordinato**, salvi i casi di rapporti di lavoro riferiti ai dipendenti delle associazioni di categoria, di imprese o delle loro controllate ovvero dei CAF.